RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'I.N.P.S

Art. 1

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, er il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo

Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1' gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1' gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1' gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo e' attribuito, se piu' favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianita' contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di piu' remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di piu' remota decorenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1' gennaio di

ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1' gennaio 1991. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non puo' in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1' gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a lire 50.000.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 21 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rivalutazione-delle-pensioni-erogate-dai-fondi-speciali-gestiti-dall-1992/art-1-miglioramenti-delle-pensioni-a-carico-dei-fondi-di-previdenza-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it